



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA

Il Tribunale, nella persona del giudice del lavoro Dott. Mariarosa Pipponzi
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa N. 3118/2014 R.G. promossa da:

AHMED INTESAR con il patrocinio dell'avv. **CARBONELLI ANTONIO** e , con
elezione di domicilio in Indirizzo Telematico, presso e nello studio dell'avv.
CARBONELLI ANTONIO come da procura a margine del ricorso

Ricorrente

contro

UMANA SPA in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio
dell'avv. **PASCUCCI ALBERTO** e dell'avv **CARLO PENITENTI** elettivamente
domiciliato in **VIA TEMPESTA 42 NOALE** presso lo studio dell'avv. **PASCUCCI**
ALBERTO

Convenuto

Oggetto: lavoro interinale



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 3 ottobre 2014 INTESAR AHMED ha convenuto in giudizio la società UMANA spa, con sede in Marghera, per ottenere la declaratoria della nullità del termine apposto ai contratti di lavoro stipulati da decorrere dal 1 aprile 2006 in poi sino al 12 luglio 2014 ed il conseguente accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la riammissione in servizio e la condanna al risarcimento dei danni conseguenti;

La parte ricorrente, in merito alla clausola di apposizione del termine ai contratti sottoscritti, ne ha eccepito la nullità, per la carenza di specificazione delle causali che lo giustificavano che erano state solo apparentemente esplicitate nei diversi contratti. Inoltre ha eccepito l' illegittimità per la successione di contratti a termine in dispregio della vigente normativa sottolineando che anche il CCNL lavoratori somministrati disponeva che il periodo di assegnazione iniziale non potesse essere prorogato più di 6 volte per una durata massima complessiva di 36 mesi, mentre egli era stato impiegato ben oltre tale limite temporale per 1.741 giorni complessivi .

La parte convenuta si è tempestivamente costituita in giudizio eccependo in via preliminare la intervenuta decadenza dall' impugnativa di tutti i precedenti contratti ad eccezione dell'ultimo e, nel merito, contestando gli assunti del ricorrente e rimarcando che si trattava di un lavoratore somministrato al cui rapporto contrattuale non erano applicabili le stesse disposizioni previste per i contratti a termine e replicando in merito alle allegazioni del ricorrente in relazione alla clausola del CCNL che reputava infondate.

Entrambe le parti hanno illustrato diffusamente in fatto ed in diritto la propria tesi.

Inutilmente espletato il tentativo di conciliazione, la causa, di natura documentale, è stata decisa all'odierna udienza mediante pubblica lettura del dispositivo, sulle conclusioni delle parti riportate negli atti introduttivi del giudizio.

MOTIVI DELLA DECISIONE



E' incontestato che il rapporto fra lavoratore e impresa somministratrice può essere a termine o a tempo indeterminato . Infatti l'articolo 22 del D.lgs n.276\03 recita con esplicito riferimento alla "Disciplina dei rapporti di lavoro" appunto dei lavoratori che vengono somministrati

"1. In caso di somministrazione a tempo indeterminato i rapporti di lavoro tra somministratore e prestatori di lavoro sono soggetti alla disciplina generale dei rapporti di lavoro di cui al codice civile e alle leggi speciali.

2. In caso di somministrazione a tempo determinato il rapporto di lavoro tra somministratore e prestatore di lavoro e' soggetto alla disciplina di cui al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, per quanto compatibile, e in ogni caso con esclusione delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 3 e 4. Il termine inizialmente posto al contratto di lavoro può in ogni caso essere prorogato, con il consenso del lavoratore e per atto scritto, nei casi e per la durata prevista dal contratto collettivo applicato dal somministratore"

Ciò premesso è indubbio che al rapporto di lavoro intercorso fra il ricorrente e la UMANA SPA vada fatta applicazione della normativa (più volte modificata nel corso degli otto anni di durata del rapporto stesso) concernente i contratti a termine. Pertanto si deve innanzitutto verificare la tempestività della impugnazione operata dal ricorrente alla cessazione dell'ultimo dei contratti stipulati, contestata dalla difesa della parte convenuta. Al riguardo va subito rilevato che il primo contratto a termine risulta stipulato in data 1 aprile 2006 ed il rapporto fra il ricorrente e l'Agenzia Interinale UMANA SPA si è protratto, fra successive proroghe e nuovi contratti ed ulteriori proroghe, senza soluzione di continuità sino al 31 luglio 2009 ed è nuovamente ripreso dal 2 gennaio 2011 sino al 31 luglio 2011, è stato interrotto per oltre 60 giorni e poi ripreso sino al 31 maggio 2012, a cui è seguita una ulteriore lunga interruzione di un anno per poi riprendere l'8 maggio 2013 sino al 30 novembre 2013 ed infine dal 4 marzo 2014 sino alla cessazione dell'ultimo contratto.



Considerando che l'impugnazione è intervenuta tempestivamente con raccomandata del 16 luglio 2014 a pochi giorni dalla cessazione dell'ultimo contratto (ved. allegato 31 fascicolo ricorrente) non v'è dubbio che la stessa sia da considerarsi tempestiva con riferimento ai contratti precedenti ma solo dall'8 maggio 2013 in poi .

Infatti nella presente fattispecie, benchè nel tempo si siano succeduti ben 35 fra contratti e proroghe a termine nell'arco di 8 anni, non si può affermare la presenza di un unico rapporto di lavoro decorrente dal 2006 pur spezzettato nei vari periodi (sul presupposto di un esternato collegamento con altrettanti contratti commerciali di somministrazione), in quanto fra i diversi contratti stipulati, come si è visto, vi sono diverse lunghe interruzioni (sopra specificate ed evidenziate dalla difesa della parte convenuta nella sua costituzione in giudizio) talune superiori al termine previsto per la impugnazione e cioè inizialmente i 60 giorni e successivamente i 120 introdotti dalla legge n.92\12 .

Pertanto in adesione a quell'indirizzo giurisprudenziale di merito che questo Giudice condivide, qualora nell'ambito di rapporti siffatti non vi sia stata una interruzione almeno pari o superiore al termine previsto per la impugnazione, si può ritenere che l'impugnazione afferente l'ultimo contratto estenda a ritroso i suoi effetti su tutti i contratti in precedenza stipulati, sul presupposto che il lavoratore entro il suddetto termine non avesse avuto interesse ad impugnare essendo stato riassunto.

Non v'è dubbio, quindi, che per i rapporti intercorrenti dall'8 maggio 2013 in poi, quando ormai il termine perentorio per impugnare il contratto era stato portato a giorni 120, la nuova assunzione operata dopo 94 giorni (fra il 30 novembre 2013 ed il 4 marzo 2014) non preclude l'operatività a ritroso della impugnativa proposta al termine dell'ultimo contratto.

Acclarata così entro questi limiti la parziale decadenza del ricorrente, va esaminato nel merito il ricorso in relazione agli ultimi contratti stipulati.

Quanto alla questione della normativa applicabile sollevata dalla difesa della parte convenuta, non vi è dubbio che, con la disciplina della somministrazione di lavoro, sia stata tipizzata dal legislatore un'ipotesi di negozi collegati (categoria enunciata dalla



dottrina sin dagli anni 30 del novecento a partire da Giorgianni per poi via via essere ripresa da Scognamiglio, Santoro Passarelli ,Messineo ect) costituiti nel caso di specie da due contratti ognuno perfetto in sé e produttivo dei suoi effetti che si coordinano per l'adempimento di una funzione fondamentale: infatti il contratto di lavoro stipulato fra Agenzia di somministrazione e lavoratore (perfetto in sé) si coordina con il contratto commerciale stipulato fra Agenzia Interinale e società commerciale o impresa utilizzatrice che dir si voglia, al fine di consentire a quest'ultimo soggetto di fruire della mera manodopera di lavoratori per il tempo giudicato necessario a risolvere esigenze variabili e temporanee.

E' pertanto evidente che, da un lato, il contratto di lavoro intercorso fra lavoratore e somministratrice deve rispettare i requisiti che la normativa vigente impone per la stipula dei contratti a termine come espressamente sancito dall'art.22 sopra richiamato e che, dall'altro, qualora l'agenzia interinale sia ricorsa al contratto a termine al di fuori delle ipotesi consentite, la sanzione non possa che essere la conversione, nei suoi confronti, del rapporto in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Nel caso di specie scorrendo le varie causali inserite nei contratti stipulati dal ricorrente, appare evidente che le stesse riproducono quella inserita nei contratti commerciali stipulati con l'utilizzatore quale è certamente, ad esempio, la dichiarazione del ricorso a "punte di più intensa attività", inserita nel primo contratto stipulato per un mese e che in seguito a successive proroghe è durato oltre due anni con la medesima causale ed il medesimo utilizzatore per le stesse mansioni .

Limitando, tuttavia, la disamina agli ultimi contratti stipulati, fra l'altro pur sempre con la medesima impresa utilizzatrice COIM TECH SRL (quella appunto con cui si erano stipulati già i primi contratti e pressochè tutti quelli precedenti ad eccezione di due per pochi giorni lavorativi) si legge " *operaio addetto alla produzione per aumento ordini legato alla commessa jo1487*" che può considerarsi sufficientemente specifica mentre nel contratto successivo (22 luglio 2013) si legge " *operaio addetto alla produzione per quando l'assunzione abbia luogo per l'esecuzione di una lavorazione definito o*



predeterminato nel tempo e che non possa essere svolto ricorrendo unicamente ai normali assetti produttivi aziendali”

E' evidente la genericità della causale che, come ha avuto modo di sottolineare anche la Corte di Appello di Brescia (ad esempio nella sentenza n.39\13), è palese qualora la “ *indicazione prescinda totalmente da una specifica connessione fra la durata solo temporanea della prestazione e le esigenze produttive ed organizzative che la stessa sia chiamata ad attuare*” in assenza del motivo dell'incremento della attività e della presumibile durata dello stesso e che si traduce nella concreta impossibilità di verificare quale sia stata la causa che abbia imposto l'assunzione solo temporanea del lavoratore. Fra l'altro la stessa causale è ripetuta nuovamente nel successivo contratto del settembre del 2013 stipulato con la medesima società utilizzatrice.

Di conseguenza acclarato che già la clausola apposta al contratto stipulato nel luglio 2013 era invalida, vengono travolti tutti i successivi contratti senza alcuna necessità di passare ad esaminarne le singole clausole inserite negli altri successivamente stipulati. Ciò è sufficiente per convertire il rapporto di lavoro del ricorrente con la sua datrice di lavoro in rapporto di somministrazione a tempo indeterminato.

La presente fattispecie, ad avviso di questo Giudice, merita le ulteriori osservazioni di seguito esposte che non sono impedita dalla decadenza dalla impugnativa dei contratti precedenti al 2013 che comporta, ovviamente, solo l' impossibilità di valutare tutte le clausole in essi inserite e di far decorrere la data di inizio del rapporto a tempo indeterminato in epoca più risalente. Ad avviso di questo giudice cioè la parziale decadenza dall'impugnazione del singolo contratto non impedisce la valutazione di tutto il complesso dei rapporti a termine al fine di verificare la osservanza o meno delle norme anche di derivazione comunitaria sulla successione dei contratti a termine.

E' quindi appena il caso di rilevare che, nel caso di specie, la stipulazione dei contratti a termine ha superato ampiamente comunque sia il limite dei 36 mesi previsto dalla Direttiva CE (poi recepita dal nostro legislatore nella legge n. **LEGGE N. 247/2007**:) in caso di successione di contratti a termine realizzati fra gli stessi soggetti, sia quello



più favorevole al datore di lavoro previsto dal CCNL per i lavoratori somministrati che all'articolo 43 espressamente recita “ *il lavoratore assunto con contratto di somministrazione a tempo determinato ha diritto ad essere assunto con un nuovo contratto a tempo indeterminato dalla Agenzia di Somministrazione qualora abbia prestato attività lavorativa anche presso diverse imprese utilizzatrici in esecuzione di due o più contratti di lavoro, di somministrazione stipulati con la medesima agenzia per un periodo di 42 mesi non consecutivi*”.

Infatti il ricorrente ha sottoscritto ben più di due contratti di lavoro in somministrazione con la medesima agenzia, è stato impiegato in più di un'impresa utilizzatrice ed ha lavorato complessivamente per oltre 42 mesi quasi tutti consecutivi . (Ved elenco e contratti di lavoro e relative proroghe).

Conclusivamente si può in fatto così riassumere l' attività del ricorrente:

- 1- vigente la disciplina di cui al d.lgs n.276\03 sulla base di una generica causale “esigenze connesse a punte di più intensa attività “ per essere somministrato presso la COIM TECH SRL, quale operatore generico di produzione ed il primo contratto è stato successivamente prorogato con lo stesso utilizzatore sempre con la medesima causale e identiche mansioni per oltre due anni complessivi (cessazione 8 agosto 2008) ;
- 2- con un contratto ancora identico quanto a mansioni, casuale ed utilizzatore dal 15 settembre 2008 sino al 24 dicembre 2008 compreso;
- 3- successivamente è stato pressochè continuativamente impiegato ancora presso COIM TECH SRL praticamente sino alla cessazione del rapporto con successivi contratti a termine e/o proroghe e giustificato con (salvo in una ipotesi di sostituzione di un lavoratore) con altrettante generiche motivazioni . Nel corso dell'annoso rapporto di lavoro risulta impiegato con altre due imprese utilizzatrici solo in brevissime parentesi, una presso la società STAFF SRL (per soli 8 giorni nel gennaio 2011) e la seconda presso la ditta individuale Ecopartner (per 4



giorni nel gennaio del 2012), venendo impiegato in identiche mansioni (o equivalenti)

- 4- complessivamente ha superato per sommatoria sia il limite dei 36 mesi (introdotto dalla legge n.n.247\07) sia quello più favorevole previsto dal CCNL per i lavoratori somministrati di 42 mesi;

E' appena il caso di rilevare che correttamente il difensore del ricorrente ha quantificato il superamento del limite computando i giorni sulla base di quanto previsto dalla Circolare del Ministero del Lavoro n. 13 del 2 maggio 2008 che ha parametrato ad un mese 30 giorni anche non consecutivi .

Alla luce di quanto sopra esposto quindi, non v'è dubbio che vada dichiarata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato previa conversione in conseguenza della genericità della causale apposta nel contratto del 22 luglio 2013 ed altresì a motivo del superamento del limite complessivamente stabilito anche per i lavoratori somministrati in dipendenza della successione di contratti a termine .

Merita perciò accoglimento la domanda di riammissione in servizio da cui consegue il pagamento delle retribuzioni maturande dalla data della presente sentenza sino all'effettivo ripristino del rapporto di lavoro.

Quanto al risarcimento del danno, alla luce dell'articolo 32 della L. n.183\10 , applicabile alla presente fattispecie, questo Giudice determina in euro 15.000,00 l'indennizzo spettante per il periodo pregresso (dal recesso alla presente decisione), in misura prossima al massimo di legge in relazione alla durata complessiva del rapporto di lavoro del ricorrente e della retribuzione mensile mediamente percepita sulla base del computo di cui al ricorso e non contestata da controparte.

Su tale importo di natura risarcitoria e non retributiva competono gli interessi legali dalla data della presente decisione al saldo effettivo.

Le spese processuali, liquidate come specificato in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a carico della società convenuta. Si concede la distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario.



P.Q.M.

definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

P.Q.M.

definitivamente pronunciando ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede:

in accoglimento del ricorso dichiara la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato inter partes e per l'effetto ordina alla parte convenuta la riammissione in servizio del lavoratore;

condanna la società convenuta al pagamento della retribuzione maturanda dalla data della presente sentenza sino all' effettivo ripristino del rapporto di lavoro sulla base dell'ultima retribuzione globale di fatto percepita;

condanna la società convenuta a pagare al ricorrente, a titolo di risarcimento per il pregresso, la somma complessiva di euro 15.000,00 oltre interessi legali con decorrenza dalla data della presente sentenza al saldo effettivo ;

condanna la società convenuta a versare al ricorrente le spese di lite che liquida in complessive euro 4000,00 oltre Iva, Cpa e spese generali al 15% con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario

Si assegna giorni 60 per il deposito della sentenza

Così deciso in Brescia il 20 aprile 2015

IL GIUDICE DEL LAVORO

Dott : Mariarosa Pipponzi

